

PROGRAMMAZIONE, APPROVAZIONE DEI PROGETTI E LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE ORDINARIE E STRATEGICHE

Fulvio M. Soccodato

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Art . 37 D. Lgs. 36/2023

LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Art. 37. co. 1

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:

- a) adottano il **programma triennale** dei lavori pubblici. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;
- b) approvano l'**elenco annuale** che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.

IL PROGRAMMA TRIENNALE

Contiene i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore a alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a).

[Soglia € 150.000]

I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali. **[DocFAP se > € 5.382.000]**

I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali.

I lavori da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.

D. Lgs 50/2016

Soglia € 100.000

Tutti DocFAP

L'ELENCO ANNUALE

Contiene i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore a alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a).

[Soglia € 150.000]

I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione.

[DIP se > € 5.382.000]

I lavori da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.

D. Lgs 50/2016

Soglia € 100.000

PFTE se >

€1.000.000

ELEMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

L'ALLEGATO I.5 - Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo.

Sostituisce il

Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 , n. 14

Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.

Contiene:

- a) *gli **schemi tipo**, gli **ordini di priorità** degli interventi, comprensivi del completamento delle opere incompiute e dell'effettuazione dei lavori programmati e non avviati, e la specificazione delle fonti di finanziamento;*
- b) *le **condizioni che consentono di modificare la programmazione** e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;*

ELEMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Aggiornamento normativo

In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.5 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del **Ministro delle infrastrutture** e dei trasporti di concerto con il **Ministro dell'economia** e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (**CIPESS**), d'intesa con la Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

LE PRIORITÀ

ALLEGATO I.5 – Art. 3 co. 11

Ai fini della realizzazione dei lavori previsti nell'elenco annuale dei lavori, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti tengono conto delle priorità ivi indicate.

Sono fatti **salvi i lavori imposti da eventi imprevedibili o calamitosi**, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

LE PRIORITÀ

ALLEGATO I.5 – Art. 3 co. 10

Il programma triennale dei lavori pubblici riporta la priorità dei lavori valutata su tre livelli
Massima, Media, Minima.

Nell'ambito della definizione degli ordini di priorità le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
individuano come prioritari i lavori

- di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali,
- **di prevenzione e mitigazione del rischio sismico e idrogeologico,**
- di completamento delle opere incompiute di cui all'articolo 4,
- di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente,
- i progetti definitivi o esecutivi già approvati,
- i lavori cofinanziati con fondi europei, **con PNRR e PNC**
- per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

LE PRIORITÀ

ALLEGATO I.5 – Art. 3 co. 12

Sono da ritenersi di **priorità massima**

i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali,

in subordine,

gli interventi di prevenzione sismica sugli edifici strategici e gli interventi di previsione e mitigazione del rischio idrogeologico, i lavori di completamento di opere pubbliche incompiute nonché quelli finanziati con PNRR e Piano complementare al PNRR.

D. Lgs 50/2016

*Sono da ritenersi di
priorità massima*

*i lavori di ricostruzione,
riparazione e ripristino
conseguenti a calamità
naturali,*

in subordine,

*i lavori di
completamento di opere
pubbliche incompiute*

APPROVAZIONE DEL PROGETTO E LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE

Art . 38 D. Lgs. 36/2023

UNA NUOVA PROCEDURA

Art. 38. co. 1

L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni è effettuata in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia.

La procedura di cui al presente articolo **si applica anche alle opere di interesse pubblico, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, se concernenti la concessione e la gestione di opere pubbliche, oppure la concessione di servizi pubblici con opere da realizzare da parte del concessionario.

ESCLUSIONI

Art. 38. co. 2

La nuova procedura non si applica **se è stata già accertata la conformità del progetto di fattibilità tecnica ed economica alla pianificazione urbanistica** e alla regolamentazione edilizia:

- a) per le opere pubbliche di interesse statale, escluse quelle destinate alla difesa militare, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti territoriali interessati;
- b) per le opere pubbliche di interesse locale, dal comune, oppure dalla regione o dalla provincia autonoma interessata in caso di opere interessanti il territorio di almeno due comuni.

LO SCHEMA PROCEDURALE

Art. 38. co. 2

- Step 1** Avvio Conferenza di Servizi
- Step 2** Avvio Parere Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
- Step 3a** Avvio Verifica preventiva dell'interesse archeologico
- Step 3b** Avvio Valutazione di Impatto Ambientale
- Step 4** Determinazione conclusiva della conferenza di servizi

STEP 1 - AVVIO CONFERENZA DI SERVIZI

Art. 38. co. 3

Per l'**approvazione** del progetto di fattibilità tecnica ed economica e la **localizzazione** dell'opera

La stazione appaltante o l'ente concedente **convoca una Conferenza di Servizi semplificata** ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241

Vi partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall'opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute.

STEP 1 - AVVIO CONFERENZA DI SERVIZI

Art. 38. co. 8

Nel corso della conferenza di servizi sono acquisiti e valutati:

- il parere Consiglio superiore dei lavori pubblici ove previsto per le opere pubbliche di interesse statale
- l'assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico
- e della Valutazione di Impatto Ambientale,
- l'esito dell'eventuale dibattito pubblico

tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e di certezza dei tempi di realizzazione

STEP 1 - AVVIO CONFERENZA DI SERVIZI

Art. 38. co. 9

La conferenza di servizi si conclude nel termine di **60 giorni** dalla sua convocazione.

E' prorogabile una sola volta per non più di **10 giorni**.

Su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini.

LA CONFERENZA DI SERVIZI

Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 14-bis

Regola lo svolgimento in forma **semplificata** della conferenza decisoria di cui all'art. 14, co. 2, per l'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici.

La Conferenza può tenersi in modalità :

Asincrona in via prevalente

Sincrona ove occorra un esame contestuale degli interessi coinvolti o relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere (co. 6 e 7)

in questo caso le modalità sono regolate dall'art. 14-ter

LA CONFERENZA DI SERVIZI

legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 14-bis

L'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:

- a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione **ovvero le credenziali per l'accesso telematico** alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
- b) il termine perentorio, non superiore a 15 giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, integrazioni documentali relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre P.A.;
- c) il termine perentorio, comunque non superiore a **45 giorni**, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni. Se vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine è fissato in **90 giorni**;
- d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona, da tenersi entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c).

LA CONFERENZA DI SERVIZI SINCRONA

legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 14-ter

La conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge con la partecipazione contestuale, ove possibile anche **in via telematica**, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.

I lavori della conferenza si concludono non oltre **45 giorni** decorrenti dalla data della prima riunione. Nei casi di cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in **90 giorni**.

Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

STEP 2 - PARERE DEL C.S.L.P.

Art. 38. co. 4

Per le opere pubbliche di interesse statale, ove previsto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,

la stazione appaltante o l'ente concedente trasmette il progetto di fattibilità tecnica ed economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici, o al competente Provveditorato interregionale per le opere pubbliche

contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica contiene sempre **l'alternativa di progetto a consumo zero del suolo** ai fini della rigenerazione urbana.

PARERE OBBLIGATORIO DEL C.S.L.P.

Art. 47 co. 3

Il **Consiglio superiore dei lavori pubblici** esprime pareri **obbligatori** esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di competenza statale, dei concessionari statali e sulle altre opere finanziate per almeno il 50 per cento dallo Stato, se il costo complessivo dell'opera è superiore a **200 milioni di euro, nel caso di infrastrutture lineari, o a 50 milioni di euro**, negli altri casi.

I **Comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali** per le opere pubbliche esprimono parere obbligatorio esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnico-economica di opere di competenza statale, dei concessionari statali e delle altre opere finanziate per almeno il 50 per cento dallo Stato se il costo complessivo dell'opera, è **superiore a 25 milioni di euro e inferiore a 200 milioni di euro, nel caso di infrastrutture lineari**, oppure è superiore a 25 milioni di euro e inferiore a 50 milioni di euro, negli altri casi.

STEP 2 - PARERE DEL C.S.L.P.

Art. 38. co. 5

Il Consiglio superiore o il Provveditorato interregionale **esprime il parere entro il termine massimo di 45 giorni** dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Se ravvisano carenze ostative al rilascio del parere favorevole, restituiscono il progetto **entro 15 giorni** dalla sua ricezione con l'indicazione delle integrazioni o modifiche necessarie.

La stazione appaltante o l'ente concedente **procede alle modifiche** e alle integrazioni richieste entro il termine perentorio di **15 giorni** dalla data di restituzione del progetto.

Il Consiglio superiore o il Provveditorato interregionale **esprime il parere** entro il termine massimo di **20 giorni** dalla ricezione del progetto modificato o integrato.

Decorsi detti termini, il parere si intende reso in senso favorevole.

STEP 3 - ARCHEOLOGIA E VIA

Art. 38. co. 6 e 7

La stazione appaltante o l'ente concedente trasmette il PFTE alle autorità competenti per la verifica preventiva dell'interesse archeologico e per la valutazione di impatto ambientale:

Nel caso d opere pubbliche di interesse statale per le quali è richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici

Decorsi **15 giorni** dalla trasmissione del progetto al Consiglio superiore dei lavori pubblici o, nel caso in cui sia stato restituito per integrazioni, contestualmente alla trasmissione al Consiglio o al Provveditorato del progetto modificato,

altrimenti:

immediatamente.

STEP 3A - INTERESSE ARCHEOLOGICO

Art. 38. co. 8

Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi.

Qualora emerga **l'esistenza di un interesse archeologico,**

il soprintendente procede ai sensi dell'**allegato I.8**, tenuto conto del cronoprogramma dell'opera.
altrimenti

il parere rilasciato in Conferenza è corredato delle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d'opera

In ogni caso, la comunicazione relativa all'esito della verifica di assoggettabilità consente di **perfezionare la conferenza di servizi per quanto attiene ai profili archeologici**, fatte salve le conclusive determinazioni della Soprintendenza conseguenti all'esito finale della verifica preventiva dell'interesse archeologico, qualora disposta. (allegato I.8 art. 1 co. 6)

STEP 3A - INTERESSE ARCHEOLOGICO

Allegato I.8 art. 1 co. 4 e 7

riprende con modifiche i contenuti già in art.25 D. Lgs. 50/2016

Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi **l'esistenza di un interesse archeologico** nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine perentorio di **30 giorni** (o *60 giorni per grandi opere infrastrutturali o a rete*) dal ricevimento del progetto di fattibilità, la sottoposizione dell'intervento alla **procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico**.

Consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità:

- a) esecuzione di carotaggi;
- b) prospezioni geofisiche e geochemiche;
- c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori.

STEP 3A - INTERESSE ARCHEOLOGICO

Allegato I.8 art. 1 co. 8

La procedura si conclude entro il termine perentorio di **90 giorni** con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente.

La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite e può avere uno dei seguenti esiti, dettando le conseguenti prescrizioni:

- a) contesti in cui lo scavo stratigrafico **esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;**
- b) contesti che non evidenziano **reperti** leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione **per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede** rispetto a quella di rinvenimento;
- c) **complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata** mediante l'integrale mantenimento in sito.

STEP 3A - INTERESSE ARCHEOLOGICO

Allegato I.8 art. 1 co. 9

Azioni conseguenti nei diversi casi:

- a) la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera **chiusa con esito negativo** e accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori.
- b) la **soprintendenza determina le misure necessarie** ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.
- c) le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di **assoggettamento a tutela dell'area interessata** dai rinvenimenti e il Ministero della cultura **avvia il procedimento di dichiarazione di vincolo** di cui agli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

STEP 3A - INTERESSE ARCHEOLOGICO

Allegato I.8 art. 1 co. 10 e 11

Qualora la **verifica preventiva dell'interesse archeologico si protragga oltre l'inizio della procedura di affidamento dei lavori**, il capitolato speciale del progetto posto a base dell'affidamento dei lavori deve rigorosamente **disciplinare**, a tutela dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera, i **possibili scenari contrattuali e tecnici** che potrebbero derivare in ragione dell'esito della verifica medesima. In ogni caso, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico deve concludersi entro e non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, **entro il 31 dicembre 2023**, sono adottate **linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura**.

STEP 3A - VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Art. 38. co. 8

Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi.

Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, è escluso il ricorso all'inchiesta pubblica o ad altra forma di consultazione del pubblico

STEP 4 - DETERMINAZIONE CONCLUSIVA CDS

Art. 38. co. 9 e 10

Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che **non si sono espresse** nel termine di conclusione della conferenza di servizi, di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza medesima.

La determinazione conclusiva **approva il progetto e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio** l'intesa tra gli enti territoriali interessati per:

- la localizzazione dell'opera,
- la conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento,
- la risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici.

L'intesa tra gli enti interessati, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di **variante agli strumenti urbanistici vigenti**.

STEP 4 - DETERMINAZIONE CONCLUSIVA CDS

Art. 38. co. 10

La determinazione conclusiva comprende

- il provvedimento di valutazione di impatto ambientale,
- la valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico,
- i titoli abilitativi necessari,
- la dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità delle opere
- il vincolo preordinato all'esproprio

Consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto approvato.

Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.

LA GESTIONE DEL DISSENSO

Art. 38. co. 11

Le determinazioni delle amministrazioni convocate alla Conferenza, in qualsiasi caso di dissenso o non completo assenso, **non possono limitarsi a esprimere contrarietà** alla realizzazione delle opere o degli impianti, **ma devono**, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, **indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici** che rendano compatibile l'opera e possibile l'assenso, **quantificandone altresì i relativi costi**.

Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai **principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento** risultante dal progetto originariamente presentato.

Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, incluse quelle titolari delle competenze in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e del patrimonio culturale

LE INTERFERENZE

Art. 38. co. 11

La determinazione conclusiva approva il progetto e perfeziona l'intesa tra gli enti anche in merito alla risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici.

Sostituisce l'art 27 co. 4 D. Lgs. 50/2016

Gli enti gestori delle interferenze già note o prevedibili hanno l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime dell'opera e di elaborare, a spese del soggetto aggiudicatore, il progetto di risoluzione delle interferenze di propria competenza.

La violazione di tali obblighi che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l'ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.

INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE

Art . 39 D. Lgs. 36/2023

DEFINIZIONE

Art. 39. co. 1 e 2

Sono disciplinate in modo specifico le procedure di pianificazione, programmazione e progettazione delle **infrastrutture strategiche** la cui realizzazione riveste **carattere di urgenza e di preminente interesse nazionale** ai fini della modernizzazione e dello sviluppo della Nazione.

Una infrastruttura è **qualifica** come strategica e di preminente interesse nazionale dal Governo **con delibera del Consiglio dei ministri**, in considerazione

- del rendimento infrastrutturale,
- dei costi,
- degli obiettivi
- dei tempi di realizzazione dell'opera.

La qualificazione è operata su proposta dei Ministri competenti, sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni al Governo, sentiti i Ministri competenti.

PROGRAMMAZIONE

Art. 39. co. 3 e 4

L'elenco delle infrastrutture strategiche è inserito nel documento di economia e finanza, con l'indicazione:

- a) dei criteri di rendimento attesi in termini di sviluppo infrastrutturale, riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, sostenibilità ambientale, garanzia della sicurezza strategica, contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, adeguamento della strategia nazionale a quella della rete europea delle infrastrutture;
- b) degli esiti della valutazione delle alternative progettuali;
- c) dei costi stimati e dei relativi stanziamenti;
- d) del cronoprogramma di realizzazione.

Sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi.

APPROVAZIONE E LOCALIZZAZIONE

Art. 39. co. 5 e 7

Si applica la procedura ordinaria di cui all'articolo 38, con termini ridotti.

Tempi per il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici (*art. 38 co. 5*) ridotti a 30 giorni, non prorogabili.

Durata della conferenza di Servizi (*art 38 co. 9*) ridotta a 45 giorni, non prorogabili.

Per la verifica preventiva dell'interesse archeologico (*art. 38 co. 8*), il PFTE è trasmesso dalla stazione appaltante alla competente soprintendenza decorsi **15 giorni** dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici. Le risultanze della valutazione di assoggettabilità preventiva dell'interesse archeologico sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi.

LA GESTIONE DEL DISSENSO

Art. 39. co. 8

In **presenza di dissensi qualificati** ai sensi dell'articolo 14-quinquies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la procedura di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo può essere sostituita:

dall'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,

su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, previa deliberazione del CIPESS, integrato dai presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il predetto decreto **approva il progetto di fattibilità tecnico-economica** delle infrastrutture di cui al presente articolo e **produce i medesimi effetti della determina** di conclusione della Conferenza di Servizi, di cui all'art. 38, co.10

COMMISSARI STRAORDINARI

Art . 223 D. Lgs. 36/2023

NOMINA DI COMMISSARI STRAORDINARI

Art. 223. co. 4

Per agevolare, sin dall'inizio della fase istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e insediamenti prioritari, **il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, sentiti i Ministri competenti, nonché i Presidenti delle regioni o province autonome interessate, **propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di commissari straordinari**, i quali

- seguono l'andamento delle opere e
- provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto

promuovendo anche attività di prevenzione dell'insorgenza dei conflitti e dei contenziosi, anche con riferimento alle esigenze delle comunità locali, nonché le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati.

Nell'espletamento delle suddette attività, e nel caso di particolare complessità delle stesse, il commissario straordinario può essere affiancato da un **sub-commissario**

COMPITI DEI COMMISSARI STRAORDINARI

Art. 223. co. 6

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti nonché, per le infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i presidenti delle regioni o province autonome interessate,

abilita eventualmente i commissari straordinari ad adottare, con le modalità e i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, **in sostituzione dei soggetti competenti**,

i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi.

INDIVIDUAZIONE DEI COMMISSARI STRAORDINARI

Art. 223. co. 7

I commissari straordinari

- agiscono in autonomia
- con l'obiettivo di garantire l'interesse pubblico
- riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al CIPESS in ordine alle problematiche riscontrate e alle iniziative assunte e operano secondo le direttive dai medesimi impartite.

Operano con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, ove esistenti, della struttura tecnica di missione e degli advisor, acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni occorrente studio e parere.

Nei limiti dei costi autorizzati, i commissari straordinari e i sub-commissari si avvalgono della struttura tecnica di missione, nonché delle competenti strutture regionali e possono avvalersi del supporto e della collaborazione dei soggetti terzi.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE